



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59 DEL 22/05/2023

COPIA

<b>OGGETTO:</b>	"Art. 23 CCNL 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali - Utilizzo in convenzione di una unità di personale dipendente del Comune di Moliterno (PZ) assegnata al Servizio di Polizia Locale" - Approvazione schema di convenzione.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **19:12 Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBINO ANTONIO		Si
Vicesindaco	ZAMBRINO ANGELO	Si	
Assessore	RISI GIOVANNI	Si	
Assessore	LATORRACA ANNAMARIA	Si	
Assessore	ALBANO ANGELICA		Si

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 2
--------------------	-------------------

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO**

Il **Presidente Angelo ZAMBRINO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	15/05/2023	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	15/05/2023	F.to Dott.re Gerardo LUONGO

**PREMESSO che:**

il Comune di Paterno con nota registrata al protocollo di questo Ente n. 6393 del 09/05/2023, ha richiesto l'utilizzo per 12 ore settimanali del comandante Dott. Alfredo Toscano (appartenente all'area dei funzionari e dell'alta qualificazione) dipendente del Comune di Moliterno.

**ATTESO CHE** il fine dell'utilizzo congiunto di personale o dell'Associazione del Servizio hanno entrambe come finalità quella del conseguimento di una economica e funzionale gestione delle risorse;

**ATTESO CHE** trattasi di utilizzo parziale di dipendente convenzionato che non fa configurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì trattasi di unico rapporto di lavoro presso l'ente di origine e, contestualmente anche presso l'ente che si è convenzionato col primo per ottenere l'impiego parziale del lavoratore;

**RILEVATO E CONSIDERATO** che il ricorso alla facoltà prevista dall'art. 23 (comma 1) del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022) che ha disapplicato (sostituendolo) l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (che normava precedentemente l'istituto di che trattasi), soddisfa la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti e consegue una economica e funzionale gestione delle risorse;

**ATTESA** la competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. in quanto il presente provvedimento attiene al personale e alla gestione del rapporto di lavoro;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni succitate, dover provvedere in merito al fine di deliberare quanto si evince dal dispositivo del presente provvedimento e demandare, tra l'altro, ai rispettivi Responsabili dei Servizi tutti gli atti successivi e consequenziali;

**VISTI:**

- l'art. 23 (comma 1) del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali che recita testualmente: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione...o m i s s i s...;*
- l'art. 30 (comma 1) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, che prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

**PRESO ATTO:**

- che le citate disposizioni, introducono, nel loro ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001;
- che le norme in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configurano, pertanto, una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, nonché in tema di orario di lavoro (D.Lgs. 08.04.2003, n.66 come integrato dal D.Lgs. 19.07.2004, n. 213), che non potrà superare (e non supera), nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;
- che non si rende necessario stipulare un secondo contratto di lavoro con il lavoratore interessato, in quanto la formula organizzativa così introdotta non altera la titolarità del rapporto di lavoro del medesimo soggetto, che resta comunque dipendente del Comune di Moliterno;

**ATTESO**, in effetti, che l'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, previo consenso da parte del personale interessato e l'assenso dell'ente di appartenenza, consente agli enti locali l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, svolgendo pertanto il dipendente in questione la propria prestazione ordinaria a servizio di due enti, come nel caso di specie;

**DATO ATTO** che il dipendente – Responsabile del Servizio di Polizia Locale - Dott. Alfredo Toscano ha, per le vie brevi, espressamente dichiarato la propria disponibilità al suo utilizzo a tempo parziale in favore dei Comuni di Moliterno e Paterno nella misura di ore 24 settimanali nel Comune di appartenenza e ore 12 nel Comune di Paterno;

**DATO ATTO** che al dipendente succitato verrà corrisposto ed anticipato dal Comune di Moliterno il solo trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.N.L per gli appartenenti all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, mentre la retribuzione di posizione e quella di risultato saranno liquidate autonomamente da ciascun ente in base al proprio vigente sistema di valutazione e pesatura con le modalità meglio esplicitate nella convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e il cui schema viene approvato ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**ATTESO** che il presente provvedimento persegue la finalità di riduzione della spesa del personale, così come previsto dalle normative vigenti;

**VISTI** i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

**ATTESA**, pertanto, la necessità di provvedere ad approvare uno schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e quello di Paterno al fine di definire, tra l'altro, i rapporti economici e giuridici tra gli stessi, nonché il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'attuale legislazione nazionale che incentiva i comuni ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di loro competenza;

**Tutto ciò premesso, visto e considerato;**

**DELIBERA**

- per tutte le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte –

1. **di disporre**, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali, l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Moliterno, Dott. Alfredo Toscano, appartenente all'Area dei Funzionari e di E.Q. - Responsabile della Polizia Locale (di cui è stato acquisito espressamente il consenso) presso il Comune di Paterno;
2. **di stabilire** che l'utilizzo congiunto del citato lavoratore avvenga con decorrenza dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione a due, in regime di part time, per n. 24 ore settimanali nel Comune di Moliterno e n. 12 ore settimanali presso il Comune di Paterno e fino al 31 dicembre 2023, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area di Polizia Locale, come meglio dettagliato nell'allegato schema di convenzione;
3. **di dare atto** che il rapporto che si andrà ad instaurare con il Dott. Alfredo Toscano ed il Comune di Paterno, si configura come rapporto di lavoro dipendente benché la formula organizzativa introdotta dal citato art. 23 del CCNL 16.11.2022 (comparto Funzioni Locali), non alteri la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque incardinato nell'organico del Comune di Moliterno;
4. **di dare atto**, altresì, che al dipendente succitato, verrà corrisposto ed anticipato dal Comune di Moliterno, il solo trattamento economico fondamentale previsto per gli appartenenti all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, mentre per la retribuzione di posizione e per quella di risultato si provvederà autonomamente da parte di ciascun Ente, in base al rispettivo sistema di valutazione e pesatura dei Titolari degli incarichi di E.Q. nel tempo in ciascun Comune;
5. **di approvare** allo scopo lo schema di convenzione opportunamente concordato con il Comune di Paterno, composto da n. 11 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. **di dare atto** che gli effetti della convenzione in essere cesseranno di sortire ogni effetto di legge a far data dal 31 dicembre 2023;
7. **di trasmettere** copia della presente deliberazione, per i successivi e consequenziali adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile del Servizio Amministrativo ed al Responsabile del Servizio Contabile/Finanziario, nonché al Comune di Moliterno.

**PROPONE**

**di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Vicesindaco**  
f.to Angelo ZAMBRINO

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Gerardo LUONGO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**— Certificato di esecutività**  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

**S I C E R T I F I C A**

**che la su estesa deliberazione:**

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **24/05/2023**

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Gerardo LUONGO

---

**Referto di pubblicazione**  
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **24/05/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to MARCHESE MARIA

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Dalla residenza comunale, lì **24/05/2023**

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Gerardo LUONGO*